



COMUNE DI CASORIA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

ORIGINALE

Registro Generale delle Ordinanze Sindacali N. 2 del 03-01-2025

ORDINANZA SINDACALE

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE PER IL DIVIETO DI CONSUMO E/O VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE, E DIVIETO DI DETENZIONE E/O VENDITA E/O CONSUMO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E MATERIALE ASSIMILABILE, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI PUBBLICO SPETTACOLO DENOMINATO "LA NOTTE BIANCA" CHE SI SVOLGERA' IN VIA PRINCIPE DI PIEMONTE IL GIORNO 04/01/2025.

IL SINDACO

Premesso che:

- dalle ore 17:00 alle ore 24.00 di sabato 4 Gennaio 2025, si svolgerà nel Centro cittadino, l'evento denominato "La Notte Bianca", che prevede l'apertura delle attività commerciali locali e la realizzazione di un evento di pubblico spettacolo, organizzato dall'amministrazione comunale, che si svolgerà presso Via Principe di Piemonte, e per il quale si prevede la partecipazione di un elevato numero di persone;
- in conformità alle direttive del Ministero dell'Interno, e delle prescrizioni rese in sede di Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico spettacolo del giorno 30/12/2024, si rende opportuno adottare ogni misura di sicurezza idonea a realizzare la *safety*, compresa l'emissione di un'apposita ordinanza relativa al divieto di vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine e il divieto somministrazione e vendita di prodotti alcolici;

Visto il "Piano integrato safety e security gestione delle emergenze" redatto dai tecnici comunali ai sensi delle Linee Guida della Prefettura di Roma in materia di "Governare e Gestione delle Pubbliche Manifestazioni", che contiene le prescrizioni e le indicazioni per la realizzazione della manifestazione in sicurezza;

Dato atto che i tecnici competenti predispongono le relative relazioni ed attestazioni, nonché certificazioni circa il rispetto delle suddette prescrizioni;

Considerato che l'utilizzo dei contenitori di vetro e di lattine ed il loro deposito incontrollato possono comportare un serio pericolo per l'incolumità pubblica per tutti coloro che si recano nei luoghi dell'evento e nelle aree immediatamente limitrofe, sia durante la manifestazione, sia nei momenti successivi, in particolare per quelli di vetro che, frantumati, possono arrecare lesioni personali anche di grave entità;

Ritenuto necessario ed urgente intervenire, in occasione dell'evento, a tutela del preminente interesse di salvaguardia dell'incolumità e sicurezza pubblica, vietando, nel perimetro della manifestazione, e più precisamente lungo la Via Principe di Piemonte e nelle vie strettamente collegate alla stessa, a partire dalle 17:00 del giorno 04/01/2025 e fino alle ore 1:00 del giorno 05.01.2025:

- a) la vendita per asporto ed il consumo itinerante di bevande contenute in bottiglie di vetro od in lattine, anche dispensate da distributori automatici;
- b) il consumo e la detenzione di bevande, bibite, alcolici e superalcolici, racchiuse in contenitori di vetro od in lattine;

Ritenuto altresì opportuno, per le medesime ragioni, imporre l'obbligo a carico delle attività che effettuano la vendita di bevande in contenitori di plastica di aprire e togliere preventivamente i tappi di tali contenitori;

Ritenuto, quindi, di adottare in occasione della manifestazione in argomento, misure preventive a tutela delle persone nelle zone interessate dall'afflusso di pubblico;

Dato atto che la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, nella riunione del 30 dicembre 2025, ha espresso parere favorevole in merito alla realizzazione dell'evento, con prescrizioni e salvo sopralluogo di collaudo finale previsto per il giorno 04/01/2025;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'Interno n.555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017;
- la Circolare del Gabinetto del Ministro del 18 luglio 2018, prot. n. 11001/1/110 "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche - Direttiva";
- l'art. 50 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., comma 7 bis, che testualmente recita: "*Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con*

ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici”;

Vista l’Autorizzazione di cui al prot.n. 88802 del 31/12/2024, rilasciata dal Dirigente del Settore VII, con la quale si autorizza la realizzazione dell’evento di cui trattasi;

Dato atto che, per il numero dei destinatari la comunicazione personale non è possibile, il presente provvedimento è reso noto mediante pubblicazione all’albo pretorio dell’ente comunale;

Rilevato che nell’adottare il presente provvedimento si è proceduto ad effettuare un ragionevole e proporzionale bilanciamento tra l’interesse pubblico e quello privato ritenendo, nel caso di specie, preminente l’interesse alla sicurezza ed all’incolumità pubblica;

Tutto ciò premesso

ORDINA

Per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate:

1) è fatto divieto a chiunque, a decorrere dalle 17:00 del giorno 04.01.2025 e fino alle ore 1:00 del giorno 05.01.2025, in occasione dell’evento denominato “La Notte Bianca”, e specificamente nella Via Principe di Piemonte e nelle vie ad essa strettamente collegate:

- la vendita per asporto ed il consumo itinerante di bevande, bibite, alcolici e superanalcolici , contenute in bottiglie di vetro od in lattine, anche dispensate da distributori automatici;
- il consumo e la detenzione di bevande, bibite, alcolici e superanalcolici, racchiuse in contenitori di vetro od in lattine;

2) è fatto obbligo, a carico delle attività che effettuano la vendita di bevande in contenitori di plastica, per le medesime ragioni, di aprire e togliere preventivamente i tappi di tali contenitori;

3) i divieti e l’obbligo di cui ai precedenti punti 1) e 2) non operano nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all’interno dei locali o nei relativi *dehors* oggetto di concessione.

AVVERTE CHE

- eventuali danni a persone o a cose derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento saranno imputabili ai soggetti trasgressori;

- l’inosservanza dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00, come previsto dall’articolo 50 comma 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e *s.m.i.*

SI PRECISA

Che ai sensi dell’art. 39 del Testo Unico del Commercio adottato con Legge della Regione Campania n. 7/2020, gli orari e le giornate di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, pertanto, ai fini di una migliore riuscita dell’evento, si auspica l’apertura degli stessi almeno fino alle ore 24.00 del giorno 04/01/2025;

Si trasmette al Comando Polizia Municipale e alle Forze dell’ordine, incaricate di far osservare il presente provvedimento.

La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line e sul sito istituzionale dell’Ente.

IL SINDACO
AVV. RAFFAELE BENE